



REGIONE DEL VENETO

La Dismissione degli OPG

Lorenzo Rampazzo
Servizio Tutela Salute Mentale – Regione Veneto

Milano, 17 maggio 2012

- Le funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti sono state trasferite a decorrere dal 1 gennaio 2000 per effetto del Decreto Legislativo 230/99
- Tutte le altre funzioni sanitarie finalizzate a garantire i LEA a favore delle persone detenute, inclusi internati in OPG e minori, sono invece state trasferite a decorrere dal 14 giugno 2008 per effetto del DPCM 1 aprile 2008

Normativa di riferimento

- All. C, DPCM 1 aprile 2008 – Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC)
- Conferenza Unificata del 26 novembre 2009 – Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle CCC
- Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 – Accordo sul documento «Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG e nelle CCC
- Art. 3 ter - Legge 17 febbraio 2012, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

All. C, DPCM 1 aprile 2008

Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno

- *dalle strutture OPG che richiedono la vigilanza esterna*
- *a strutture di accoglienza e*
- *all'affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali,*

sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato

C.U. 26 novembre 2009

Le regioni si impegnano a raggiungere l'obiettivo di circa 300 dimissioni entro la fine del 2010

C.U. 13 ottobre 2011

Ogni Regione e P.A., attraverso i propri DSM, programmi, in accordo con all'A.P., ed attivi entro il 30/06/2012, in almeno uno degli I.P. del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di ognuna delle ASL, in una specifica sezione, ai fini dell'implementazione della tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette negli Istituti del territorio di competenza (regionale o aziendale), un'idonea articolazione del servizio sanitario.

Art. 3 ter – L. 17/02/2012, n. 9

- Termine per il completamento del processo di superamento degli OPG: 1° febbraio 2013
- Decreto di natura non regolamentare (entro 31/03/2012): ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG
- Esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture
- Attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati
- Risorse per la realizzazione e riconversione delle strutture (€ 180 milioni)
- Risorse per la gestione delle strutture (€ 93 milioni)

Decreto di natura non regolamentare

- del Ministro Salute, di concerto con il Ministro giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni
- Gruppo di lavoro interistituzionale (regioni con OPG + Veneto, Liguria, Puglia)
- Proposta del Ministero Salute d'intesa con Ministero Giustizia, sentiti i tecnici regionali, attualmente all'esame del Comitato Paritetico Interistituzionale
- Principali criticità:
 - Strutture realizzate e gestite dalle ASL
 - Attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna
 - Standard di personale
 - (Integrazione tra funzioni sanitarie e di sicurezza)

Piano di Azione del Veneto

- “Reparto” di osservazione psichiatrica presso la Casa circondariale di Verona: 5 p.l. dal 1/03/2012
- Contributi alle ASL che abbiano dimesso dall’OPG internati residenti nel proprio territorio sulla base delle giornate di effettiva dimissione
- Sperimentazione di una Struttura intermedia di accoglienza per pazienti psichiatrici autori di reato (18 p.l.)
- Individuazione d’intesa con il PRAP di una struttura regionale ad elevata sicurezza per pazienti psichiatrici autori di reato: in stand by in attesa del decreto di natura non regolamentare

Mail: salutementale@regione.veneto.it

Web: www.regione.veneto.it/sanitapenitenziaria



Grazie per l'attenzione!